



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 197/18

Lussemburgo, 13 dicembre 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-299/17
VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und
Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH / Google LLC,
succeduta alla Google Inc.

Stampa e Informazione

Secondo l'avvocato generale Hogan, la Corte dovrebbe dichiarare che le nuove norme tedesche che vietano ai motori di ricerca di fornire estratti di prodotti dell'editoria senza la preventiva autorizzazione dell'editore non devono essere applicate

Tali norme avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione in quanto costituiscono una regola tecnica che riguarda specificamente un servizio della società dell'informazione, in particolare la fornitura di prodotti editoriali tramite l'uso di motori di ricerca su Internet

Nel 2013 la Germania ha introdotto un diritto connesso al diritto d'autore per gli editori della stampa, senza notificare il progetto alla Commissione. Le nuove disposizioni prevedono che – a differenza degli altri utilizzatori, anche commerciali – gli operatori commerciali di un motore di ricerca su Internet (così come i prestatori di servizi commerciali che sviluppano contenuti) non siano legittimati, senza un'adeguata autorizzazione, a fornire estratti – eccetto singole parole e estratti di testo di porzioni ridotte – di determinati testi, immagini e contenuti video forniti da editori della stampa.

La VG Media è un organismo di gestione collettiva autorizzato ai sensi della normativa tedesca a gestire i diritti d'autore e i diritti a questi connessi per conto, tra gli altri, degli editori della stampa. La VG Media ha proposto dinanzi al Landgericht Berlin (tribunale del Land Berlino), a nome dei suoi soci, un'azione per risarcimento danni nei confronti di Google per l'uso da parte di quest'ultima¹, a partire dal 1° agosto 2013, di estratti di testo, immagini e video ricavati da contenuti editoriali e multimediali prodotti dai soci della VG Media, senza versare canoni.

Il tribunale del Land Berlino ritiene che, siccome il ricorso della VG Media dinanzi ad esso pendente è fondato, almeno in parte, **l'esito della controversia dipenda dalla questione se le nuove norme tedesche possano essere considerate una regola tecnica che riguarda specificamente i servizi di una particolare società dell'informazione e quindi bisognosa di notifica alla Commissione, ai sensi della direttiva 98/34², per poter essere applicata.** Detto giudice chiede pertanto alla Corte di giustizia di interpretare a tal rispetto la citata direttiva.

Nelle odierne conclusioni, l'avvocato generale Gerard Hogan ritiene che la nuova normativa tedesca in parola sul diritto connesso al diritto d'autore per gli editori della stampa costituisca una regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34.

Le suddette nuove disposizioni non possono essere considerate semplicemente equivalenti a una condizione per l'esercizio di un'attività professionale, quale l'obbligo di un nulla osta. Esse hanno in pratica l'effetto di assoggettare la prestazione del servizio o a una forma di un provvedimento inibitorio o a una pretesa pecuniaria su iniziativa dell'editore di giornali o riviste. È certamente vero

¹ Attraverso la ricerca sul motore di ricerca Google nei domini di www.google.de e www.google.com e il servizio Google News, a cui in Germania è possibile accedere separatamente tramite news.google.de o news.google.com.

² Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 1998 L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle merci, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU 2006 L 363, pag. 81).

che il gestore del motore di ricerca può avvalersi dell'eccezione al diritto d'autore, ma solo se la pubblicazione si limita a poche parole o a un breve estratto.

L'avvocato generale è inoltre del parere che le norme tedesche di cui trattasi siano rivolte specificamente ai servizi della società dell'informazione.

Il loro scopo e oggetto principale consiste nella gestione dell'impatto dei motori di ricerca su Internet, dato che i contenuti multimediali sono sempre più letti e consultati online, e nella creazione di una norma speciale in materia di diritto d'autore per la fornitura di servizi online relativi a prodotti editoriali da parte dei gestori di motori di ricerca.

L'avvocato generale Hogan riconosce che la normativa in esame è stata adottata al fine di rafforzare i diritti di proprietà intellettuale degli editori di giornali e, per estensione, al fine di favorire sia la diversificazione dei media che la libertà di stampa. L'onnipresenza di Internet e l'accesso diffuso ai personal computer e agli smartphone ha fatto sì che nel corso di mezza generazione le prassi precedentemente consolidate dei consumatori in relazione al consumo di prodotti mediatici – non da ultimo l'effettivo acquisto di giornali – siano cambiate radicalmente.

Il legislatore di ciascuno Stato membro, di conseguenza, aveva diritto in linea di principio di reagire a tali cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. Una stampa libera e attiva è la linfa vitale della democrazia, che è la pietra angolare dell'Unione e dei suoi Stati membri. È del tutto irrealistico attendersi un giornalismo di alta qualità e diversificato che rispetti i più elevati standard di etica dei media e il rispetto della verità, se i quotidiani e gli altri mezzi di comunicazione non godono di un flusso di reddito sostenibile. Sarebbe assurdo ed ingenuo non riconoscere che il tradizionale modello commerciale di giornali in tutta l'Unione — vendite e pubblicità — è stato compromesso negli ultimi vent'anni dalla lettura dei giornali online da parte dei consumatori, il che a sua volta ha favorito l'avvento di potenti motori di ricerca come quello gestito da Google.

Ciò non significa, tuttavia, che uno Stato membro abbia il diritto di eludere l'obbligo di notifica prescritto dalla direttiva 98/34. Il fatto che la notifica di una tale proposta legislativa sia prescritta dalla direttiva non implica, di per sé, neanche che il progetto di normativa sia necessariamente difettoso o censurabile dal punto di vista del mercato interno. Piuttosto, **ciò che la direttiva mira a ottenere è che la Commissione (e, per estensione, gli altri Stati membri) venga a conoscenza della proposta e che, in una fase precoce, consideri le sue possibili implicazioni per il funzionamento del mercato interno.**

L'avvocato generale propone pertanto alla Corte di dichiarare che disposizioni nazionali come quelle in esame, che vietino esclusivamente ai gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori di servizi commerciali che sviluppano contenuti, ma non ad altri utilizzatori, anche commerciali, di rendere accessibili al pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e estratti di testo di porzioni ridotte), costituiscono regole riguardanti specificamente i servizi della società dell'informazione. Inoltre, disposizioni nazionali, quali quelle in esame, costituiscono una regola tecnica soggetta all'obbligo di notifica ai sensi di tale direttiva.

Pertanto, ne consegue che, in mancanza di notifica alla Commissione di tali norme nazionali, queste nuove disposizioni tedesche in materia di diritto d'autore non possono essere applicate dai giudici tedeschi.

I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla

validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575